



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	2
Data:	05/01/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno CINQUE del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal Sindaco

Oggetto:

Divieto temporaneo dell'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosate sull'intero territorio comunale fino al 31 dicembre 2018, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 49 del 14/04/2017 avente ad oggetto: "Divieto temporaneo dell'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosate sull'intero territorio comunale fino al 31 dicembre 2017, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo";

Vista la Deliberazione C.C. n. 15 del 13/03/2017 "Divieto di uso dei formulati commerciali contenenti glifosate sul territorio del Montalbano. Atto di indirizzo" con la quale l'Amministrazione comunale esorta il Sindaco ad emettere ordinanza urgente volta a vietare effettivamente l'impiego del Glifosate nel territorio di competenza dell'Amministrazione e di sollecitare Arpat e AUSL affinché si attivino per un monitoraggio costante ed approfondito dell'acqua, a seri interventi di bonifica fino al divieto da parte dei gestori del sistema idrico di fornire acqua eventualmente contaminata dall'erbicida, sia di consumo di acqua inquinata da parte degli utenti.

Considerato che:

- l'utilizzo di prodotti erbicidi risulta ampiamente diffuso nel territorio comunale, non solo nelle coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo di erbe infestanti, ma anche nella cura di giardini e aree verdi da parte di privati cittadini;
- tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo vi sono quelli contenenti la sostanza attiva Glifosate, un erbicida sistemico non selettivo;
- la sostanza attiva Glifosate è oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata cautela;
- La revoca alla commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313 riguarda 85 formulati nei quali il glifosate, in associazione al coformulante ammina di sego polietossilata, produce "effetti tossici significativi", e che tale tossicità conduce comunque il Ministero della salute a revocarne l'impiego nelle aree sensibili (parchi, giardini, etc...), a prescrivere il divieto d'uso su suoli eccessivamente permeabili (con sabbia superiore all'80%) e in fase di pre-raccolta e trebbiatura, con ciò evidenziando l'indiscutibile pericolosità dei formulati in oggetto;
- Il 20 marzo 2015 la IARC (International Agency for Research on Cancer), agenzia dell'OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a "probabile cancerogeno per l'uomo". Questa classificazione è basata su "limitata evidenza" negli esseri umani e "prove sufficienti" negli animali da laboratorio così come "forti prove" che il glifosate presenta due caratteristiche associate a sostanze cancerogene, cioè genotossicità e la capacità di indurre stress ossidativo;
- i corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carenza protezione geologica, sono oggetto di possibile contaminazione da parte della sostanza attiva Glifosate e del suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glifosate);

Preso atto dell'esistenza di un potenziale rischio grave di inquinamento della falda idropotabile derivante dall'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosate;

Ritenuto che la situazione rappresentata faccia emergere da un lato un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria e dall'altro l'esigenza di un intervento straordinario a norma dell'art. 50 comma 5

del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda idrica e dunque alla salute e igiene pubblica;

Ritenuto necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del principio di precauzione recepito nel diritto dell'Unione Europea;

Considerato altresì che:

- l'articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari»;
- tali indicazioni sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
- verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ove vengono specificamente definiti “aree extra agricole” tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici;

Dato atto che il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio è peraltro molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata da un principio confliggente. L'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che “Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto;

A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM (2000) 1 def., si afferma che nell'applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al criterio del worst case: “Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l'ipotesi più pessimistica”;

Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 . Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione;

quanto segue all'art. 7:

Principio di precauzione.

1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1, sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

Precisato dunque che l'applicazione del principio comunitario di precauzione legittima l'adozione di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e incombenti, ma anche di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella fattispecie sia da riferire alla potenziale nocività per la salute umana dell'impiego di prodotti contenenti Glifosate;

Considerato che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in aree agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo chimico, utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non producono effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque;

Considerato che in data 8 Febbraio 2016 i 10 Comuni del Montalbano, nelle persone dei rispettivi Sindaci hanno firmato un Protocollo D'intesa per la nascita del Bio-distretto Montalbano, che annovera tra i suoi obiettivi principali la tutela del territorio, la sua riqualificazione e lo sviluppo di pratiche a sostegno delle culture biologiche e biodinamiche: pratiche che ovviamente non prevedono l'uso dei diserbanti chimici, nè tantomeno del glifosate;

Considerato quanto già deliberato dalla Regione Toscana con Delibera N. 821 del 04-08-2015 “Disposizioni in attuazione della Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 36 " Disciplina per l' impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l' impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura ”: “Preso atto che la IARC ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a “probabile cancerogeno per l'uomo”. . tenuto conto dell'applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191 par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche

la citata Direttiva 2009/128/CE, canone, codificato anche dal D.lgs. 152/2006, art. 301 “Testo unico in materia ambientale”;

Vista la Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura” che all’art. 6 vieta per l’uso non agricolo i prodotti fitosanitari classificati come nel relativo allegato 2 punto 5;

Visto il Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all’iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell’iscrizione in allegato della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il Decreto di registrazione del 20 settembre 2012 emanato dal Direttore Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute, inerente la “Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 79632 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A10353) (GU Serie Generale n.233 del 5-10-2012)”, che proroga la registrazione in Italia del glifosate sino al 31/12/2015, **delibera di prevedere che:** - l'uso non agricolo dei prodotti fitosanitari che contengano il principio attivo glifosate è vietato in applicazione della Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 36 ... art. 6 allegato 2 punto 5. - in casi di carattere eccezionale dove si rilevi che non vi siano né pratiche meccaniche, fisiche od agronomiche alternative all'uso del glifosate, né prodotti fitosanitari con sostanze attive sostitutive, e l'azione per il controllo delle piante infestanti non arrivi a garantire condizioni di sicurezza per la popolazione, e si rilevi quindi, da un' appropriata analisi del rischio, che il diserbo con le citate pratiche e/o prodotti alternativi non possa evitare un rischio immediato per la salute e l'incolumità pubblica superiore rispetto a quello determinato dall'uso del glifosate, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, possono valutare il rilascio del nulla osta all'utilizzo di prodotti che contengano glifosate”

Visti:

- gli atti d’ufficio;
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto che sussistano, pertanto, i presupposti per rinnovare, con la presente ordinanza contingibile ed urgente, il divieto dell’utilizzo di prodotti erbicidi contenenti il principio attivo del Glifosate sull’intero territorio comunale, al fine di superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio della vivibilità urbana ovvero di prevenire inconvenienti igienico-sanitari per la collettività;

ORDINA

a tutti i cittadini il divieto di utilizzo e spandimento fino al 31 dicembre 2018 dei diserbanti contenenti Glifosate su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole;

DISPONE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza a:
 - Azienda U.S.L. Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica di Prato;
 - A.R.P.A.T. Dipartimento di Prato;
 - REGIONE TOSCANA – Direzione Ambiente;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato;
 - Provincia di Prato;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato
 - Stazione dei Carabinieri di Carmignano

FA RISERVA

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce di risultati dell'attività di monitoraggio sulla qualità delle acque della falda, nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d'intesa con le strutture sanitarie preposte.

INFORMA CHE

fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 24 del D. Lgs. N. 150/2012, concernente l'attuazione della direttiva 2009/128/CE in materia di pesticidi, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00, la violazione della presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell'art. 7- bis del D. Lgs 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Il Comando della Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.